Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 26 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1943.

Prima serie di norme limitative per l'impiego dell'alluminio, dello zinco, del cadmio e loro leghe in alcuni settori dell'industria meccanica, dell'elettrotecnica e delle costruzioni edili. (E.M. 107).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PRODUZIONE BELLICA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, concernente la disciplina della produzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Considerata la necessità di disciplinare per alcuni prodotti l'impiego delle materie prime disponibili, al fine di attuare una distribuzione ed un consumo più idonei dei prodotti stessi, avuto riguardo alle necessità delle Forze armate e dei consumi civili;

Decreta:

Art. 1.

L'impiego dell'alluminio, dello zinco, del cadmio e loro leghe in alcuni settori dell'industria meccanica, dell'elettrotecnica e delle costruzioni edili, è disciplinato secondo le norme unite al presente decreto (1ª serie).

Art. 2.

Chiunque violi le disposizioni unite al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dal Regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, concernente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione,

all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore otto giorni dopo dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 agosto 1943

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
PICCARDI

Il Ministro per la produzione bellica
FAVAGROSSA

Prima serie di norme limitative per l'impiego dell'alluminio, dello zinco, del cadmio e loro leghe in alcuni settori dell'industria meccanica, dell'elettrotecnica e delle costruzioni edili (E.M. 106).

Art. 1.

NORME LIMITATIVE
PER L'IMPIEGO DELL'ALLUMINIO E SUE LEGHE

A) SETTORE DELLA MECCANICA FINE, OTTICA E MINUTERIE METALLICHE

E' vietato usare alluminio e sue leghe, in ogni forma e in ogni grado di lavorazione (compresa la placcatura e qualsiasi protezione superficiale in genere), per gli scopi o la fabbricazione di oggetti e parti di essi qui di seguito indicati, qualunque sia lo scopo cui destinati e, quindi, anche se relativi a manufatti commessi dalle Amministrazioni civili e militari dello Stato:

I. — MECCANICA FINE ED OTTICA.

a) *Apparecchi e strumenti per ufficio, quali*: bilance decimali, compassi, strumenti e dispositivi per disegno, macchine e apparecchi per riproduzioni, scritti e disegni.

b) *Apparecchi per segnalazione ed illuminazione, quali*: fari, fanali, proiettori, lampadari in genere, portalampade di qualsiasi genere e tipo, anche per usi strettamente tecnici.

E' fatta eccezione per le armature delle lenti da ingrandimento a carattere scentifico.

c) *Apparecchi per fotografia e proiezione, quali*: apparecchi fotografici per dilettanti, apparecchi, attrezzature ed accessori per camere oscure di laboratori fotografici, astucci, supporti e cavalletti per macchine fotografiche e cinematografiche, apparecchi per proiezione, bobine per pellicole, epidiascopi.

E' fatta eccezione per la fabbricazione di astucci, supporti e cavalletti per macchine fotografiche e cinematografiche destinati a particolari impianti di bordo o campali per le Forze armate, ove, interessi, in modo essenziale, il requisito della leggerezza.

d) *Occhialeria ed oculistica, quali*: montature per occhiali (ad eccezione delle cerniere, dei perni e delle anime interne), montature per lenti da ingrandimento.

E' fatta eccezione per le armature delle lenti da ingrandimento a carattere scentifico.

E' annullata, di conseguenza, la eccezione 5) art. 2 comma 2 al decreto Ministeriale 24 gennaio 1942 che consentiva a tale scopo l'impiego del rame e sue leghe.

e) *Orologeria ed affini, quali*: contachilometri, contagiri, cronometri e relativi sostegni ed astucci, orologi da muro, da polso, da tasca, da tavolo, per torri e relativi sostegni, tachimetri, tassametri, orologi comparatori e relativi sostegni.

E' fatta eccezione per gli strumenti già unificati destinati alle costruzioni auto-moto-avio, quando, per effetto della avvenuta unificazione non possono essere consentite variazioni dimensionali.

Il riconoscimento di tale condizione è devoluto al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli).

f) *Parti ed elementi di macchine e strumenti in genere, quali*: indici e lancette, quadranti, scale graduate, scale trasversali, valvole e chiavi di chiusura, volantini, manopole.

E' fatta eccezione per gli indici, lancette, quadranti e scale di apparecchi, nei quali il requisito di leggerezza è elemento indispensabile.

Il riconoscimento di tale condizione è devoluto al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli).

g) *Strumenti ottici, quali*: astucci portalente per occhiali in genere, per binocoli e cannocchiali; montature per obbiettivi e lenti in genere, montature di prismi, refrattometri, riflettori, fotoelettriche, specchi metallici.

E' fatta eccezione:

— per le montature di apparecchi ottici o parti di esse, nei quali il requisito di leggerezza è caratteristica essenziale.

Il riconoscimento di tale condizione è devoluto al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli);

— per l'impiego dell'alluminio a scopo di metallizzazione superficiale di specchi metallici o di vetro.

II. — SETTORE DEGLI ARTICOLI METALLICI VARI E DELLE MINUTERIE.

1) ARTICOLI CASALINGHI:

a) *Vasellame da tavola in genere.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: anelli portatovaglioli, burriere, caffettiere, campanelli da tavola, candelabri e candelieri, centri da tavola, cestelli per pane, coppe da gelato e frutta, coppe per uova all'ostrica, copribottiglia, cuociuova, formaggiere, guantiere, grattuggie, guarnizioni per bicchieri, lavadita, lavafrutta, legumiere, macinapepe, molle per asparagi, molle per lumache, passatè, piatti per portata, piatti per uova, piatti per lumache, portoliere, portafiaschi, portafrutta, portapane, piattini per gelati, portapepe, portasale, portauova, portaposate, portapiatti, portastuzzicadenti, portavasi per senape, raccoglibricciole, salsiere, scaldavivande, secchi per ghiaccio, senapiere, servizi per bottiglie, servizi per uova all'ostrica, sottobicchieri, sottocoppe, spargipepe, spolverini per zucchero, tagliauova, teiere, tagliatartufi, vassoi, zuccheriere, zuppiere, lattiere, ecc.

b) *Stoviglie da cucina in genere.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: bollilatte, brocche per acqua, bugie per candele, caffettiere, caffettiere a filtro, casseruole bagno-maria, casseruole cilindriche alte, mezzofondo e basse, casseruole coniche alte, mezzofondo e con becco, casseruole ovali, cogome, colabrodo, colapasta, casseruole per pesce, coperchi tondi piani, coperchi ovali piani, coperchi tondi bombati, cuociasparagi, cuociverdura, forme per biscotti, forme per dolci, grattuggie, graticole, griglie estendibili per piatti, imbuti, lattiere, padelle per frittate, pale per farina, passabrodo con staccio, passapomodoro, padelle quadrolunghe da forno, pentole cilindriche, padelle bombate, polverini per zucchero, portacoperchi, portaposate, portavivande, scatole per zucchero e caffè, stacci conici, stampi per gelatina, stampi per budino, stampi per pasticceria, tegami, tortiere, ecc.

E' fatta eccezione per:

— i tipi di stoviglie e di utensilerie destinati in dotazione alle Forze armate che saranno determinati dal Ministero della produzione bellica;

— i seguenti tipi di stoviglie unificati destinati al consumo civile:

limitatamente a tre misure, piccola - mezzana - grande, per ciascun tipo di pentole cilindriche, pentole bombate, casseruole fonde, casseruole mezzofonde, casseruole coniche, tegami, bollilatte e relativi coperchi;

limitatamente a due misure di: paioli per polenta, cuccume, colabrodo, colapasta, passapomodoro, mestoli, palette, schiumarole.

c) *Posateria da tavola in genere.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: cucchiai per ghiaccio, cucchiai per fragole, cucchiai per bibite, cucchiai spargizucchero, cucchiai per conserve, cucchiai per ponce, cucchiai e forchette per servire, cucchiai da salsa, cucchiaini da caffè, grandi e da tè, cucchiaini da caffè mezzani, cucchiaini da moca, cucchiaini da formaggio, cucchiaini da uova, aghi per ossa, forchettine per dolci, forchettine da ostriche, forchettine da tortelli, mestoli,

grandi medi e piccoli, pale da gelato per servire, pale per dolci, palette da gelato, posate da pesce personali, posate da pesce per servire, posate per isalata, posate da viaggio pieghevoli, posate per burro, tagliatorte. Coltelli da tavola grandi, coltelli da tavola mezzani, coltelli da frutta, coltelli da bambini, coltelli da dolci, coltelli per sbucciare agrumi, coltellini decorati per torte, trincianti e forchettoni, trinciapolli.

Sono escluse dal divieto le posaterie individuali di dotazione delle Forze armate che possono essere fabbricate in alluminio secondario.

E' fatta eccezione per le posaterie da tavola per gli usi civili, limitatamente alle voci: posate da coperto, da pesce, da frutta e cucchiaini da caffè; queste possono essere fabbricate solo in alluminio secondario.

d) *Posateria da cucina in genere.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: cucchiaioni per verdure, forchettoni per verdura, mestoli, mestoli forati, mestolini da sugo, palette per fritto a forma rettangolare ovale, schiumarole, tazze per acqua a forma conica, tazze per acqua a forma rettangolare.

E' fatta eccezione per la fabbricazione in alluminio secondario degli articoli elencati in questo paragrafo.

e) *Macchine da cucina in genere.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: macchine affettatrici, macchine per gelati, macchine girarrosto, macchine macinadroghe, macchine per pasta, macchine per purè, macchine spremiaranci, limoni, uva, macchine spremipomodoro, macchine tostacaffè, macchine tritacarne, macchine tritaghiaccio, macchine tritatutto, macinacaffè, torchi per frutta, torchietti pressacarne, zangole per burro.

f) *Macchine da lavare e lucidare, quali*: macchine per lavare bicchieri, macchine per lavare bottiglie, macchine per lucidare coltelli e forchette, macchine per lavare piatti, macchine per lavare stoviglie.

g) *Apparecchi elettro-domestici, quali*: fornelli macinacaffè, scaldabagni, scaldapiedi, stufe, termofori, teiere, ventilatori.

h) *Forni, secchi, vasche e pattumiere, annaffiatoi, quali*: annaffiatoi, forni a capacità diverse, bacinelle tonde e ovali, catini, cassette d'immondizie, forni trasportabili da campagna, lavatrici per bucato, pattumiere igieniche ribaltabili, recipienti per immondizie con coperchio, secchi per bagni a pioggia e doccia, secchi da camera con coperchio e valvola, secchio inodore, siringhe per fiori, vasche bagnapiedi, vasche da bagno per bambini.

i) *Piatti, bacinelle e catene per bilance e stadere in genere.*

l) *Fornelli, lampade ad olio, petrolio, alcole, carburo, quali*: fornelli ad alcole con stoppino, fornelli ad alcole senza stoppino, fornelli ad alcole con regolatore, fornelli ad alcole con becco, fornelli ad alcole con fori, fornelli ad alcole con fiamma regolabile, fornelli a gas di petrolio con fiamma regolabile a becco silenzioso, fornelli a gas di benzina con fiamma regolabile, fornelli a petrolio con stoppino, lampade di sicurezza a gas di petrolio, lampade a carburo tipo a fanale, lampade ad olio, lampade a carburo con proiettore parabolico, lampade di sicurezza a petrolio con stoppino.

m) *Scaldiglie, scaldini, scaldaletti, quali*: bracieri alla romana, scaldaletti a fuoco di qualsiasi forma, scaldaletti ad acqua di qualsiasi forma, scaldamani ad acqua di qualsiasi forma, scaldiglie a fuoco di qualsiasi forma, scaldiglie ad acqua di qualsiasi forma, scaldini a fuoco di qualsiasi forma.

2) ARTICOLI PER ARREDAMENTO:

a) *Letti e mobili di metallo in genere.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: armadi per indumenti, armadi e dispense da cucina, armadi per uffici, armadi spogliatoi, brande, brande chiudibili, carrelli schedari per macchine, classificatori, comodini, culle, divani da salotto, ghiacciaie, letti, mobili per sale da pranzo, poltrone, portamantelli, portaombrelli, schedari, scrivanie, seggiole, specchiere, tavoli da cucina, tavoli per sala da pranzo, tavoli da ufficio, tavolini per macchine da scrivere, tavoli da salotto, ecc.

E' fatta eccezione solo per il mobilio da installare a bordo di navi da guerra della Regia marina.

b) *Maniglíame ed accessori in genere per porte, finestre, veicoli di qualsiasi genere e simili.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: battiporte di diversi tipi e fogge, bocchette per cassette da lettere, bocchette per porte, bracciali per porte volanti, catene per serramenta di diversi tipi e fogge, fermaporte, guarnizioni per serrature, maniglie per cremonesi di diversi tipi e fogge, maniglioni per porte e portoni, manopole per porte di diversi tipi e fogge, manopole semplici, manopole per campanelli, paravetri, piastre per pomoli, piastre con serrature da bussola (patent), pomoli per porte, rosette per maniglie, spioncini da porta, ecc.

E' fatta eccezione per la fabbricazione in alluminio secondario delle sole maniglie per porte e finestre da montare in costruzioni edili.

c) *Manigliame e guarnizioni per mobili in genere.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria si elencano alcune voci: anelli per guarnizioni, anelli da incastrare, anelli con placca per cassetti, anelli snodati a vite, bocchette per mobili di diversi tipi e fogge, girelli per mobili, maniglie a conchiglia, maniglie da incastrare, maniglie per mobili di diversi tipi e fogge, placche per mobili di diversi tipi e fogge, pomoli per mobili di diversi tipi e fogge, portaetichette semplici, rotaiette per sportelli scorrevoli, ruotelle per mobili, sottomobili a sfere, teste di leone con anello, tiranti per cassetti, zampe da avvitare per mobili, maniglie per porte scorrevoli, ornamenti per mobili di diversi tipi e fogge, ecc.

d) *Cerniere in genere per qualunque scopo ed uso, comprese le applicazioni nei veicoli e cassettame.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: cerniere doppie per finestre e porte tipo a bietta, cerniere lucide tipo romano per finestre e porte, cerniere a sfere tipo levabili, cerniere a molle per porte volanti, cerniere extra pesanti a due lamiere, cerniere da porte a spina levabile, cerniere a molla rotativa per porta a vento, cerniere americane, fisse, strette, arrotolate, cerniere americane fisse strette a due fogli, cerniere americane, fisse strette rotolate con perno ribadito, cerniere leggere a due lamiere a spina levabile, cerniere americane fisse mezzo larghe, cerniere rotolate rinforzate fisse ad una foglia, cerniere forti fisse a due lamiere, cerniere americane a spina levabile mezzo larghe, pomoli torniti, cerniere americane sfilabili a metà, cerniere americane fisse quadrate, cerniere americane quadrate a spina levabile, cerniere americane fisse, cerniere a correggia, cerniere americane fisse da tavola, cerniere americane a coda di rondine, cerniere per scale, cerniere per paravento, cerniere per sedili da gabinetto, cerniere per sportelli, fermaporte con movimento a molla, fiscie per finestre e porte tipo prussiano, lumaca, pastrana, miccioni dei vari tipi e fogge, ecc.

e) *Catenacci, paletti, saliscendi, serrature e lucchetti di qualsiasi tipo e foggia e per qualunque impiego.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: catenaccetti per controsportelli, catenaccetti automatici, catenaccetti per staffa, catenaccetti per gabinetti, catenaccetti su piastra, catenaccetti trasversali, catenaccetti trasversali per serrature da catenaccio, paletti appaiati con asta quadra, paletti a molla, paletti per finestre e porte su piastra, paletti verticali per porte, da incastrare e da bussola, palettini alla prussiana, palettini per mobili, palettini su lastra, saliscendi da porta da addossare, saliscendi con maniglia a leva, serratura a cassetta per porte da cantina, serrature in genere per porte, bussola o portoni, serrature a lastra per mobili, serrature a 1/2 scatola per mobili, serrature a rovescio per mobili, serratura a stringa, serrature da borsa, serrature da bussola a cassetta, serrature da cancello, serrature a incastrare per cassette, serrature a incastrare per catenaccio, serrature a incastrare per mobili, serrature a infilare per bussole tipo Patent, serrature da infilare per mobili, serrature a infilare per porte scorrevoli, serrature da infilare per porte volanti, serrature da infilare per tavolini da lavoro, serrature

di sicurezza a cassetta tipo americano a solo catenaccio, serrature di sicurezza a grugno per portoni, serrature di sicurezza da infilare per bussola, serrature di sicurezza da infilare per porte, serrature per armadio con porta scorrevole, serrature per bauli, serrature per cartelliere, serrature per mobiletti, serrature per tiretti, serrature per valigette, serrature per valigie, serrature per vetrine, serrature per parti di veicoli di ogni tipo e specie, lucchetti normali automatici, lucchetti tipo americano a scatto, lucchetti tipo Mignon per collari da cani, lucchetti corazzati, lucchetti con catenaccio, lucchetti tipo Yale, lucchetti automatici con catena, lucchetti a parole, lucchetti per cicli, ecc.

f) *Catenelle di filo e di lastra di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: catena di filo a maglie saldate per bilance, catena di filo a maglie doppie saldate per sospensioni, catena di filo a maglie ovali, non saldate, catene di filo con maglie a scala, catena di filo con maglia triangolare chiusa, catena di filo con maglia triangolare aperta, catena di filo con maglia a griffo, catena di filo con maglia tonda liscia, catena di filo con maglia ritorta, catena di filo con serratura a maglie saldate, catena ornamentale di lastra o filo, catena tranciata per pull, catene tranciate per pilette, catene tranciate fantasia per tende pendule, catene a palline di dimensioni diverse, catene ornamentali di lastre, catene ornamentali di filo quadro, ecc.

g) *Ganci, occhielli e simili di qualsiasi tipo e foggia e per tutti gli usi.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: attaccaglie per quadri, chiodi da muro con testa riportata, chiodi da muro con testa avvitata, chiodi da tappeti con testa riportata o bossolo, ganci di filo per avvitare, ganci a vite, per sospensioni, ganci di filo per appendere carte, ganci ornamentali per quadri, ganci X da muro, occhielli per almanacchi, occhielli per cornici portapiatti da parete, rosette dorate per quadri, spilli per ganci, ecc.

h) *Accessori per vetrine di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: anelli doppi, basi a tre piedi, basi con disco da avvitare, bracci dentati con manicotto a cerniera, bracci dentati con perno, bracci a perno con pomolo, guide per pareti di vetrine, guide a fori, fermacanne a parete, fermacanne a parete allungabile, fermaglie con cartoccio, gancetti con fermaglio, manicotti a bracci, manicotti a cerniere, mensole, mensole e cerniere, mensole per guide a fori, mollette per lastre di cristallo, pezzi di congiunzione per cristalli, pomoli portabraccio a manicotto, supporti per cristallo, tubi, ecc.

i) *Profilati e lamiere per architettura di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: colonne interne, cupole, davanzali, elementi di cabine per ascensori, elementi per serre e verande, fascioni per copribalcone, grondaie, pluviali, converse, lamiere per tetti e tettoie, pannelli per rivestimenti, pannelli per soffitti, profilati per porte e portali, profilati per finestre, profilati per vetrine, profilati per balconi e terrazze, profilati per ringhiere e corrimano, profilati per cancellate, profilati per cancelli, profilati per seminterrati, scale elicoidali, tubazioni, ecc.

l) *Attaccapanni, portabiti e portaombrelli di qualsiasi tipo e foggia.*

m) *Sostegni e montature per tende di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: anelli vuoti per tende, anelli e filo per tende, anellini tranciati per tendine, anellini ritorti per tendine, anellini vuoti per brise-bise; aste per guide da scale, braccetti allungabili per tende, braccetti fissi per tende, brise-bise di tubo liscio e rigato per finestre, brise-bise a cerniere per finestre, brise-bise di tubo liscio e rigato per stores, carrucole da tende ad anello e viti di fissaggio, chiodi per tappeti con tubetti da impiombare, fermacorde per trasporti, flocchi di trasparenti, girelle fuse con viti a legno, giuochi per trasparenti, mensolette aperte per tende, mensolette allungabili per tende, mollette fermastoffe per brise-bise, occhioli per scale, pomoli per corrimano da scale, pomoli per guide da scale, pomoli per tubi da tenda, portastanghette da tenda, sostegni per corrimano da scale, tubi da tenda lisci e rigati, mollette fermastoffe per tubi da tenda, portastanghe da tenda, ecc.

n) *Guarnizioni per bauli di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: angoli a due e tre facce lisce o stampate, angoli a rotelli a due e tre facce, cerniere con arresto, chiusure (clipper), passanti doppi e semplici, piastre rettangolari a rotelle, squadrette di rinforzo, ecc.

o) *Cornici, montature per quadri, fotografie e specchi di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: angoli per specchi, cornici metalliche per quadri, cornici metalliche portafotografie, guarnizioni con viti per fissaggio specchi, sostegni con placchette per specchi, vitoni con placchette per specchiere, mobili, zampette per specchi, ecc.

p) *Sopramobili di metallo di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: accendisigari, alzate, anfore, bomboniere, campanelli da tavolo, centri da tavolo, cestini a fogge diverse, compostiere, conche, conchiglie, coppe, candelabri, figurine, statue, ecc., giardiniere, lumi da notte, piatti lisci, ornati o cesellati, portabiglietti, portacenere, portafiammiferi, portavasi, rosoliere, scatole, secchielli, servizi per liquori, tortiere, vasche per pesci, vasi per biscotti, vasi per fiori, guantiere, ecc.

q) *Lampadari e loro parti - Sospensioni per globi e diffusori - Lampade e riflettori.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: applicazioni da muro, braccetti a muro ad una o più flamme, fissi e nodati, catene di filo e di lastra per sospensioni, lampade da tavolo fisse e snodate, lampade da ufficio ad uno o più nodi, plafoniere ad una o più fiamme, riflettori lisci ed ondulati di qualsiasi forma, rosoni e griffe con o senza collare, sospensioni per globi, supporti per coppe, torce a luce diretta ed indiretta, sospensioni per diffusori, sospensioni per coppe, tubi filettati per sospensioni e prolungamenti, lampade portatili per ogni uso, lampadine tascabili, lampadari per interno ed esterno di veicoli di qualsiasi tipo, ecc.

r) *Articoli per fumatori di ogni tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: abbruciasigari, accendisigari, bocchini, portacenere, portafiammiferi, portasigari, portasigarette, servizi per fumatori, tabacchiere, tagliasigari, ecc.

s) *Articoli per impianti sanitari di ogni tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: armadietti, catene per pull, catene per pilette, catene per vasche, involucri per scaldabagno, mensole, portabicchieri, portabottiglie per camere da bagno, mensole e portasalviette fisse, pilette e scarichi, portascopini, portasalviette snodati, portaspugne e portasapone, rubinetti e gruppi per bagni e lavabi, supporti per carta igienica, tubi ed apparecchi per doccia, ecc.

t) *Aste e punte per bandiere di ogni tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: aste propriamente dette, pomoli, puntali reggiaste, rivestimenti metallici, terminali, ecc.

u) *Cassette per lettere di ogni tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: cassette per appartamenti, cassette per documenti, cassette per esterni, cassette per portineria, ecc.

v) *Gabbie per uccelli di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: gabbie ornamentali ad uno o più appartamenti, gabbie per richiami, gabbie per mostre, gabbie in serie, gabbie per trasporto, ecc.

3) ARTICOLI SPORTIVI:

a) *Borracce, bottiglie e recipienti termici di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: borracce nude con tappo a vite, borracce nude con bicchiere a vite, borracce nude con sottobicchiere, borracce nude con due bicchieri, borracce ricoperte termiche, bottiglie per ciclisti, bottiglie thermos nude, bottiglie thermos rivestite, recipienti termici cilindrici alti e bassi, ecc.

E' fatta eccezione per gli articoli della categoria che costituiscono dotazioni delle Forze armate.

b) *Fornelli da viaggio a combustibili liquidi e solidi, lanterne a mano.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: fornelli da viaggio con casseruole, fornelli per alpinisti con casseruola e tegame, fornelli pieghevoli, fornelli smontabili, lanterne per alpinisti, lanterne per segnalazioni, scatole per custodia combustibili, ecc.

c) *Gamellini, casseruole, recipienti di qualsiasi tipo e foggia, anche a chiusura a vite ed ermetica.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: bicchieri tascabili o snodabili o in scatola, caffettiere tascabili da viaggio, gamellini a manico pieghevole per fornelli, portavivande tascabili, spruzzatori per sale e pepe, scatole per medicazione, scatole a vite con diversi compartimenti, scatole salvauova, scatole rotonde a vite a chiusura ermetica, scatole portavivande, ecc.

E' fatta eccezione per gli articoli della categoria che costituiscono dotazioni delle Forze armate.

d) *Coltelli da caccia, fischietti, coltelli a lama fissa, coltelli a serramanico, coltelli da scannare, corni e cornetti per segnalazioni, falcetti, fischietti a forme diverse.*

4) MATERIALI PER IMBALLAGGI:

a) *Astucci, tubetti ed altri recipienti rigidi di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: astucci per polvere dentifricia, astucci per paste dentifricie solide, astucci per cosmetici, astucci per rossetto, astucci per pomate, astucci per medicinali, barattoli per creme, barattoli per estratti di carne, barattoli per inchiostri, barattoli per vernici, barattoli per detersivi liquidi, barattoli per liquidi insetticidi barattoli per liquidi disinfettanti, barattoli per cere da pavimento, barattoli per estratti di profumo, bottiglie per estratti di liquori, scatolette per lucido per calzature, tubetti per compresse medicinali, tubetti per polveri, tubetti per granulari medicinali, barattoli per paste adesive, ecc.

b) *Tubetti ed altri recipienti flessibili di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: tubetti flessibili per pasta dentifricia, tubetti flessibili per saponi, tubetti flessibili per crema da barba, tubetti flessibili per paste adesive, tubetti flessibili per cosmetici, tubetti flessibili per creme per la pelle, tubetti flessibili per colori in pasta, tubetti flessibili per vernici in pasta, tubetti flessibili per paste ed estratti alimentari, tubetti flessibili per paste da lucidare metalli, tubetti flessibili per miele, tubetti flessibili per lucidi per calzature, tubetti flessibili per inchiostri in pasta.

E' fatta eccezione per i soli tubetti flessibili contenenti sostanze medicinali che non ammettono altro imballaggio.

c) *Turaccioli meccanici di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: tappi corona, turaccioli meccanici di filo metallico, turaccioli meccanici ad apertura e chiusura automatica, turaccioli meccanici a misurazione automatica, turaccioli meccanici a misurazione automatica, turaccioli meccanici per spruzzare lozione, profumi, ecc., turaccioli contagocce, ecc.

d) *Capsule metalliche per bottiglie, flaschi ed altri recipienti di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: capsule metalliche a vite per profumi, capsule metalliche a vite per servizi da toletta, capsule metalliche a vite per recipienti di uso diverso, capsule metalliche a spessore sottile per ricoprire bottiglie e fiaschi, ecc.

E' fatta eccezione per le capsule di chiusura delle bottiglie da latte e per i dischi di protezione dei tappi corona.

e) *Sigilli metallici, rivetti per sigillare di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: sigilli deformabili per reggetta, sigilli per casse, rivetti semplici per sigilli di confezionatura, rivetti biforcati per tenditori, fissapacchi, sigilli a collarino, sigilli a bottoncino per garanzia, sigilli ad occhiello per garanzia, sigilli a linguetta per garanzia, sigilli a forme diverse per bottiglie, fibbie o graffe per sigilli, ecc.

f) *Altre minuterie metalliche per imballaggi non specificate, quali*: aggancia-casse, cantonali, cappelletti metallici fissi per turaccioli, cavallotti per tenditori, fibbie per colli, frecce per casse, gabbiette per spumante, graffe per asticelle, legacci di filo per sacchi, morsetti per tenditori, parti metalliche per numeratori, reticelle per bottiglie di liquori, fogli da imballaggio per tabacchi, dolciumi, pasticceria, surrogati di caffè, articoli di lusso o di reclame in genere.

5) ACCESSORI PER UFFICIO:

a) *Articoli di cancelleria di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: temperamatite, prolungamenti di lapis, salvapunte, fermagli per penne, matite meccaniche, portatimbri di diversi formati, righe, squadre metalliche millimetrate, righelli metallici, ecc.

b) *Fermacampioni, fermagli per classificatori di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: Fermacampioni a testa tonda a due gambi, fermagli a lastrine per fogli, fermagli per buste e campioni, fermagli per classificatori, fermagli etichette a punta, fermagli per cucitrici, ecc.

6) MINUTERIE METALLICHE:

a) *Fibbie e ganci di qualsiasi tipo e foggia per usi civili e militari.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: catenelle appendiabiti ed indumenti vari, chiusure lampo, fibbie per indumenti in genere, fibbie per borse, fibbie per calzature di ogni tipo ed uso, fibbie per stivali, fibbie per sacchi ed attrezzi sportivi, fibbie per cinghie, fibbie per cinti e sospensori, fibbie per cinghie da barelle, fibbie per valigeria, fibbie per finimenti da cavallo, fibbie per collari da cani, fibbie per centurini da orologio, fibbie per buffetterie militari, ganci per indumenti, ganci per calzature, ganci per busti, ganci per cinti, ganci per barelle, ganci per buffetteria militare, passanti per indumenti, passanti per borse, passanti per bretelle, passanti per reggicalze, reggicalze, uncinelli, passanti a gancio reggiseno, ecc.

b) *Bottoni, fregi, distintivi, medaglie ed altre guarnizioni di qualsiasi tipo e foggia per usi civili e militari.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: distintivi per impiegati statali, bottoni per indumenti in genere, bottoni a pressione per abiti, bottoni a pressione per guanti, bottoni a pressione per calzature, bottoni a pressione per borse, bottoni a pressione per valigeria, bottoni a pressione per carrozzeria, bottoni per uniformi militari, bottoni per divise corpi civili, bottoni per impiegati statali, fregi e stellette per divise militari, fregi per divise corpi civili, distintivi delle Forze armate dello Stato, distintivi per associazioni, medaglie civili, medaglie sportive, medaglie ecclesiastiche, medaglie commemorative, ecc.

c) *Aghi, uncinetti, spille, minuterie metalliche per lavori femminili, quali*: aghi per lavori a mano di lana, aghi per calze fatte a mano, agorai, arcolai, astucci per gomitoli, ditali, punteruoli, rotelle per copiare modelli, spille di sicurezza, spilli, spilli curvi per confezioni, tamburelli, uncinetti per lavoro a mano con pomolo, uncinetti per lavori a mano senza pomolo.

d) *Guarnizioni per sellai di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: anelli, borchie e rosoni, bullette, fibbie, frontali, ganci, moschettoni, nasiere, sonagli o campanelle, specchietti, ecc.

e) *Occhielli per brande e scarpe, quali*: occhielli per copertoni, impermeabili, occhielli per brande, occhielli per scarpe.

f) *Bigiotteria di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: anelli fantasia, anelli a catene portachiavi, angolini, placche incise per pelletteria, braccialetti metallici per orologi, bottoni per polsini, bottoni fantasia in genere, bottoni per camicie, bomboniere, ciondoli, collane, catene, guarnizioni per abiti e cappelli da donna, impugnature per ombrelli e bastoni, cornici fantasia, fermacarte, catene per orologi, fermagli, lettere alfabetiche d'ornamento, medaglioni, moschettoni, orologi fantasia da tavola, orologi fantasia da parete, parti di candelieri da tavola, portacipria, cerniere per borsette, spille fantasia, tagliacarta, trecce metalliche per ornamento, ecc.

g) *Articoli speciali per abbigliamento di qualsiasi tipo e foggia.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: fermacapelli, fermatrecce, forcine, spille per cappelli, stecche per busti, ecc.

h) *Articoli religiosi in genere.*

A titolo di sola esemplificazione, essendo il divieto valido per tutti gli svariati articoli della categoria, si elencano alcune voci: lampade, candelieri e candelabri, residenze per cappelle, crocefissi, acquasantiere, statue, fiori per altari, ex voto, ghirlande, cancellate divisorie, pallii, fonti battesimali, parti di pulpito e di portali, articoli da coronaro, oggetti di devozione, pastorali, brocche, bugie, cartegloria e leggii, tabernacoli, tronetti, secchielli, turiboli, vasetti, accessori di bare, cinerari, articoli funerari.

i) *Giocattoli in genere e loro parti.*

l) *Affissi, cartelli indicatori, targhe pubblicitarie e lettere per dette, targhette per qualsiasi scopo ed uso.*

m) *Oggetti artistici in genere a qualunque uso e qualsiasi scopo destinati.*

Art. 2.

NORME LIMITATIVE PER L'IMPIEGO DELLO ZINCO E SUE LEGHE.

I. — SETTORE DELL'INDUSTRIA MECCANICA.

(Macchine rotrici ed operatrici, accessori relativi; macchine, apparecchi, attrezzature ed accessori per impianti industriali vari; veicoli, strumenti di misura non elettrici).

E' vietato usare zinco e sue leghe, in ogni forma e in ogni grado di lavorazione, compresa la placcatura, per la fabbricazione dei prodotti e loro parti qui appresso indicati, restando solo consentito, dove necessario, l'impiego dello zinco per protezione superficiale.

1) *Macchine da legname*:

incastellature, dispositivo di protezione e bracci di sospensione per macchine pulitrici, piallatrici, seghe a nastro, seghe circolari e seghe continue.

2) *Macchine per produzione e lavorazione di sostanze alimentari e voluttuarie*:

a) stacci per mulini, con maglie aventi diametro superiore a 2,5 mm.

3) *Attrezzature per l'industria tipografica*:

a) incisioni ad alta pressione, eccettuate le autotipie policrome.

4) *Organi ed accessori di macchine in genere*:

a) accessori per riempitura di recipienti (imbuti e simili);
b) recipienti per colori e vernici;
c) recipienti per oli, grassi e lubrificanti;
d) recipienti per carburanti e combustibili;
e) recipienti per glucosio e sciroppo;
f) recipienti per l'industria vetraria;
g) recipienti per saponi;
h) dispositivi per aereazione per produzione del vuoto;
i) elementi di manovra e comando (maniglie, volantini, manovelle, leve, pulsanti, chiavi di manovra, ecc.);
l) secchi per trasportatori e tazze;
m) tubi per scarico di vapori;
n) reti, nastri, fili e simili incorporati in isolamenti termici o a sostegno di questi;
o) rivestimenti di piani scaricatori, di tramogge e di serbatoi in genere per alimentazione macchine;
p) tutte le parti ed attrezzature in genere di fabbricazione e montaggio;
q) condutture per aria compressa;
r) utensili, quali: chiavi di serraggio, cacciaviti, tenaglie, pinze, ganci per compositori, ganasce e morsetti;
s) utensili per muratori, recipienti per trasporto malta e secchi per lavori da muratore.

5) *Strumenti di misura*:

a) casse, coperchi e cornici per vetri di contatori;
b) viti di contatori da gas per raccordi di afflusso ed efflusso ed organi di attacco.

II. — SETTORE DELLA MECCANICA FINE, D'OTTICA E DELLE MINUTERIE METALLICHE.

E' vietato usare zinco e sue leghe in ogni forma e grado di lavorazione, compresa la placcatura per la fabbricazione dei prodotti e loro parti qui appresso indicati.

E' solo consentito l'impiego dello zinco quale protezione superficiale, nei casi nei quali essa è necessaria.

1) *Articoli casalinghi*:

a) secchi per acqua, tinozze, recipienti di sciacquatura, tini per lavaggio, pentole meccaniche, caldaie per lavanderie, pentole ad anelli, caldaie laterali, caldaie per la preparazione del mangime per gli animali, pentole di cottura a vapore delle patate, pentole di cottura per conserve, recipienti di spandimento, conche per frutta, vagli per mangime, secchi di abbeveraggio, recipienti per attingere acque di concimaia, secchi per spazzatura;
b) vasche da bagno di ogni tipo, catini, brocche, annaffiatoi, imbuti, recipienti per attingere, cucchiai per il bestiame, mastelli portatili, botti per la raccolta dei rifiuti, recipienti per le provviste, secchi per latrine, botti per acqua di concimaia;
c) sostegni, cerniere, maniglie ed appoggi per macchine di lavatura e torcitura, centrifughe per bucato, destinate ad essere impiegate nell'economia domestica;
d) arnesi per combustibili solidi, come pale, recipienti economizzatori di carbone e vagli per ceneri;
e) guarda-cenere, lamiere di schermo e di protezione per stufe, arnesi per il fuoco, attizzatori a molla;
f) zerbini, netta-piedi e pale per spazzatura;
g) corni per scarpe, occhielli per appendere quadri.

2) *Accessori per ufficio*:

a) apparecchi raccoglitori e loro parti;
b) tempera lapis.

3) *Materiali per imballaggio*:

a) astucci, tubetti ed altri recipienti rigidi e flessibili;
b) coperchi e cappucci per detti.

4) *Articoli vari*:

a) affisi, cartelli indicatori, targhe pubblicitarie e lettere per detti.

III. — SETTORE DELLE COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE.

E' vietato usare zinco e sue leghe in ogni forma e grado di lavorazione, compresa la placcatura e qualsiasi protezione superficiale in genere, per la fabbricazione dei prodotti e loro parti qui appresso indicati:

a) mantelli per fili nei tubi e per conduttori da mettere in opera in ambienti umidi;

b) recipienti per batterie di pile a secco, con spessori di pareti sopra a 1,5 mm.;

c) alberi, bracci, traverse e sostegni per condutture. E' fatta eccezione pei portasbarre e simili quando esistano esigenze antimagnetiche. Il riconoscimento di tale condizione è devoluto al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli);

d) griglie e passerelle per linee aeree e sostegni relativi;

e) intelaiature per impianti di distribuzione all'aria aperta.

Art. 3.

NORME LIMITATIVE PER L'IMPIEGO DEL CADMIO NELLE COSTRUZIONI MECCANICHE IN GENERE.

E' vietato usare cadmio e sue leghe per la protezione superficiale di qualsiasi specie (placcatura compresa) su di oggetti metallici di ogni genere.

L'impiego del cadmio, per la preparazione delle leghe saldanti, delle leghe da cuscinetti e degli accumulatori alcalini, sarà disciplinato con una successiva norma.

Art. 4.

I divieti di cui ai precedenti articoli non si applicano ai lavori in corso di effettiva esecuzione all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, a condizione che essi riescano ultimati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le scorte di semilavorati commerciali (pani, billette, laminati, profilati, ecc.) costituite da alluminio, zinco, cadmio e loro leghe ed i semilavorati d'officina (pezzi fusi, tranciati, stampati, imbutiti, ecc.) degli stessi metalli, devono essere denunciati al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) che si riserva di stabilire — a seconda la destinazione d'impiego e lo stadio di trasformazione — la utilizzazione o meno.

A tale scopo le ditte fabbricanti dovranno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare denuncia di tutti i materiali di cui sopra a qualunque titolo posseduti, o presso terzi in trasformazione o assegnati in attesa di arrivo (segnalazioni da riferire alla data del primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto), distinguendo per assortimento e quantità:

a) quelli necessari per le produzioni completabili entro i tre mesi consecutivi;

b) i semilavorati commerciali e quelli di officina (indicati separatamente) che esubereranno a tale completamento.

Sia le scorte così denunciate, sia i metalli qui trattati che successivamente affluiranno alle ditte per la esecuzione di fabbricazioni consentite dovranno essere annotati in un apposito registro di carico e scarico, vistato dal Consiglio provinciale della economia da istituire subito e sul quale verranno segnati in scarico i materiali fabbricati e la definitiva loro destinazione.

Art. 5.

CAPITOLATI E NORME DI COLLAUDO.

Le Amministrazioni statali, le Amministrazioni provinciali e comunali, e le Amministrazioni parastatali provvederanno affinchè nel periodo di tempo di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, siano modificati i capitolati relativi alle forniture di oggetti, di apparecchi e di materiali in genere considerati nel presente decreto, per uniformarli alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti.

Indipendentemente da quanto sopra, per i contratti di forniture in corso che riguardano oggetti, apparecchi e materiali in genere, disciplinati dalle norme di cui ai precedenti articoli, è fatto obbligo ai committenti di accettare le forniture di tutto quanto non sia ancora in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto, con le modifiche che risulteranno necessarie per uniformarli alle norme che ivi sono contenute. E ciò sempre salvo i casi di deroghe previste dall'art. 7.

Quando le suddette modifiche dovessero portare variazioni nei prezzi e nei termini di consegna, se ne dovrà tenere ragionevolmente conto.

Art. 6.

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE.

E' vietata l'importazione nel Regno di oggetti, apparecchi e materiali del genere e specie di cui tratta il presente decreto, costruiti in modo non conforme alle prescrizioni degli articoli precedenti.

L'importazione nel Regno in contrasto con dette prescrizioni resta a rischio e pericolo del destinatario. Gli accertamenti al riguardo saranno compiuti nel luogo di destino — su richiesta del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette — da esperti designati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) e porteranno al fermo degli oggetti, apparecchi o materiali, quando avesse a risultare non rispettata la clausola del precedente capoverso.

Il divieto non si applica alle ordinazioni in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, previa denuncia da farsi al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) entro un mese dalla stessa data.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano agli apparecchi, articoli e materiali in genere destinati alla esportazione.

E' fatto, in ogni caso, obbligo ai fabbricanti di denunciare tempestivamente al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) la messa in costruzione di quei prodotti che — per essere destinati alla esportazione — essi ritengono di poter lavorare indipendentemente dalle prescrizioni contenute nelle presenti norme.

Art. 7.

DEROGHE.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) sentito, ove occorra, il parere della « Commissione permanente per lo studio delle norme d'impiego delle materie prime » presso il Consiglio nazionale delle ricerche, concederà volta per volta, nei casi di riconosciuta necessità, i permessi di deroga alle norme contenute nei precedenti articoli e disporrà le eventuali revoche.

Le decisioni relative alle domande di deroga ai divieti d'importazione o di esportazione di cui all'art. 6, saranno prese d'intesa col Ministero degli scambi e le valute e col Ministero della produzione bellica.

All'uopo gli interessati dovranno rivolgere motivata domanda al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), corredandola di tutte le spiegazioni e documentazioni necessarie.

Art. 8.

Le norme che precedono non annullano, nè modificano le disposizioni di blocco, ovvero di divieto di fabbricazione totale di alcuni articoli od impiego di determinate materie prime, emanate o da emanarsi dal Ministero della produzione bellica o da altre Amministrazioni dello Stato.

Pertanto, coloro che intendono impiegare materie prime bloccate per usi che non sono proibiti dalle presenti disposizioni dovranno rivolgere la domanda di sblocco al Ministero della produzione bellica; coloro invece che chiedono un impiego, in eccezione ai divieti nelle presenti norme contenuti, devono anzitutto avanzare al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) la richiesta di deroga a mente dell'art. 7 e, solo nel caso di positive concessioni rivolgersi al Ministero della produzione bellica per ottenere compatibilmente con le superiori ed inderogabili esigenze delle produzioni militari, lo sblocco del metallo corrispondente.

Roma, addì 18 agosto 1943

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
PICCARDI

Il Ministro per la produzione bellica
FAVAGROSSA

(2713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari

Con R. decreto 23 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari ed è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario straordinario per la gestione dell'Istituto stesso il cav. Vittorio Pisano.

(2723)

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia

Con R. decreto 23 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia ed è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario straordinario per la gestione dell'Istituto stesso l'ing. Antonio Lorenzo Motti.

(2724)

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari de L'Aquila

Con R. decreto 23 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia de L'Aquila ed è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario straordinario per la gestione dell'Istituto stesso l'ing. dott. Achille Inverardi.

(2725)

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli

Con R. decreto 23 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli ed è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario straordinario per la gestione dell'Istituto stesso l'avv. Luigi Aperlo.

(2726)

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro

Con R. decreto 23 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro ed è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario straordinario per la gestione dell'Istituto stesso il vice prefetto ispettore comm. avv. Isidoro Magliocco.

(2727)

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari di Alessandria

Con R. decreto 23 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria ed è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario straordinario per la gestione dell'Istituto stesso il cav. uff. Stefano Menghi.

(2728)

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara

Con R. decreto 23 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara ed è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario straordinario per la gestione dell'Istituto stesso il cav. uff. dott. Cristoforo Lenti.

(2729)

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari di Bergamo

Con R. decreto 23 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo ed è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario straordinario per la gestione dell'Istituto stesso l'avv. Giuseppe Brignoli.

(2730)

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza

Con R. decreto 23 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza ed è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario straordinario per la gestione dell'Istituto stesso il comm. dott. ing. Giovanni Grauso, reggente l'Ispettorato compartimentale del Genio civile con sede in detta città.

(2731)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 24 agosto 1943 - N. 148

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canada (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1102	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Titolo	Prezzo
Rendita 3,50 % (1906)	83,325
Id. 3,50 % (1902)	83,65
Id. 3 % lordo	69 —
Id. 5 % (1935)	69,725
Redimib. 3,50 % (1934)	64,95
Id. 5 % (1936)	73,175
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	94,50
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	95,60
Id. 5 % (1944)	92,20
Id. 5 % (1949)	70,30
Id. 5 % (15-2-50)	70,15
Id. 5 % (15-9-50)	69,475
Id. 5 % (15-4-51)	69,525

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.